

COMUNE DI FORLÌ

Servizio Contratti Gare e Logistica

BOZZA DI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO - Area verde [specificare se rotonda o altro] ubicata
in-----

Premesso:

Che il Comune di Forlì è proprietario dell'area destinata a verde pubblico conformata a[specificare]....
ubicata in[specificare].... e che tale area necessita di valorizzazione e di manutenzione;

Che il Comune di Forlì, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 171 del 2.X.2000, come
integrata con deliberazione di Giunta n. 228 del 11.VI.2002, ha stabilito di promuovere accordi di
collaborazione, attualmente previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 267/00 e dall'art. 53 del Codice III del
Comune stesso, finalizzati a coinvolgere cittadini, imprese ed associazioni nel perseguimento della
qualità ambientale;

Che in esecuzione dei suddetti atti è stato pubblicato un avviso finalizzato alla ricerca di accordi di
collaborazione per la valorizzazione e gestione del verde pubblico;

Che in data 29.XII.2010 la Giunta ha approvato la pubblicazione di un avviso permanente per
accordi di collaborazione e sponsorizzazioni in vari ambiti, fra i quali la valorizzazione e
manutenzione del verde pubblico e delle rotonde stradali;

Che il Comune di Forlì, con deliberazione di n. del, ha ribadito la volontà di
promuovere accordi di collaborazione volti a migliorare la qualità del verde pubblico ed ha
approvato fra l'altro lo schema del presente contratto;

Che in data è stato pubblicato un avviso volto alla ricerca di collaborazioni per la
valorizzazione della suddetta area ...(indicare l'ubicazione), di proprietà di _____;

Che aderendo all'avviso pubblico di cui sopra,[nominativo/i].... si è/sono reso/i disponibile/i, con
domanda pervenuta il, a farsi carico della valorizzazione e manutenzione dell'area sopra
indicata proponendo un apposito progetto;

Che il suddetto progetto è stato valutato favorevolmente [oppure: è stato prescelto fra quelli
pervenuti] dalla Commissione cittadina per il verde pubblico [eventuale: e dalla Commissione per
la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP)] e pertanto la proposta è stata recepita con
determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e P.C. n. del

Ciò premesso, tra il Comune di Forlì, di seguito definito Comune, e[nominativo/i].... di seguito
definito Assegnatario, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA COLLABORAZIONE

Nell'area verde[indicare localizzazione e caratteristiche]...., meglio identificata nella
planimetria allegato A al presente atto, l'Assegnatario si impegna:

- **a realizzare la valorizzazione, a sua cura e spese, dell'area stessa come da progetto** presentato dall'Assegnatario stesso e approvato dal Comune, allegato B al presente atto;
- **a garantire, sempre a sua cura e spese, l'ordinaria manutenzione degli elementi vegetali** (concimazioni, potature, irrigazioni di soccorso, scerbature, difesa fitosanitaria, ripristino delle eventuali fioriture e delle piante secche e/mancanti), nonché l'ordinaria pulizia, la manutenzione e il decoro in generale, anche relativamente agli elementi inerti complementari di arredo dell'aiuola;
- **ad effettuare interventi di manutenzione** che garantiscano lo stesso standard qualitativo della realizzazione iniziale, per l'intera durata del presente accordo.

[solo in caso di più proponenti:]

I proponenti assumono nei confronti del Comune la responsabilità solidale per il mancato rispetto delle obbligazioni assunte con la presente convenzione. Essi designano ...*(indicare nominativo)*..... quale referente del Comune e coordinatore delle attività.

Con la realizzazione del presente progetto di collaborazione partecipata, il contraente realizza il suo coinvolgimento nella gestione della cosa pubblica, in particolare attraverso la tutela, la valorizzazione e la conservazione di un bene ambientale rappresentato dall'area verde oggetto del presente accordo e in tal modo promuove la propria immagine mediante le forme di visibilità della collaborazione di cui al successivo art. 4.

Il presente accordo di collaborazione è finalizzato all'attivazione di soluzioni sinergiche volte ad incrementare il contributo di realtà imprenditoriali, associative e cittadini nello sviluppo del territorio, con l'ottenimento di economie di spesa ricavabili attraverso la realizzazione di progetti di valorizzazione di aree verdi con risorse messe a disposizione da privati.

ART. 2 – SOGGETTO ESECUTORE

La realizzazione dell'intervento di valorizzazione e di manutenzione dell'area verde deve essere effettuata direttamente dall'Assegnatario qui intervenuto *(o da uno di essi, in caso di pluralità di soggetti coinvolti, indicando quello idoneo in base alla norma)*, quando possieda la necessaria qualificazione; in caso contrario, invece, deve avvalersi di terzi idonei e qualificati, sempre a sua cura e spese, provvedendo, in tal caso, a dare preventiva comunicazione al Comune degli esecutori prescelti e della relativa qualificazione tecnico-professionale.

Qualora il Servizio Ambiente e P.C. accerti la carenza di idoneità in capo all'esecutore designato, richiederà al contraente di formulare una diversa e adeguata indicazione del soggetto esecutore.

L'Assegnatario si impegna a provvedere, o a far provvedere, alla corretta manutenzione dell'area verde oggetto dell'intervento secondo le indicazioni del suddetto Servizio comunale e le prescrizioni tecniche di cui alla presente convenzione.

L'Assegnatario si assume ogni responsabilità per incidenti occorsi ai propri esecutori e per eventi causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e di diligenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 3 - SPESE DI INTERVENTO

Sono interamente a carico dell'Assegnatario le spese per la realizzazione del progetto di sistemazione dell'area verde e per l'impegno manutentivo, quali acquisto del materiale, strutture, impianti, manodopera e quant'altro necessario.

Sono, altresì, a suo carico le spese per gli allacciamenti alla rete idrica ed i relativi consumi.

Al termine dell'intervento di valorizzazione ed annualmente, per il servizio di manutenzione dell'area, l'Assegnatario potrà richiedere al Comune il rilascio di una attestazione comprovante il regolare adempimento degli impegni assunti con il presente accordo di collaborazione, con eventuale riferimento al valore presunto dell'intervento annuale, in relazione alle spese adeguatamente documentate dall'Assegnatario medesimo.

ART. 4 – VISIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Sono previste forme di visibilità dell'accordo, per sollecitare ulteriori forme di collaborazione partecipata, evidenziando la positiva azione sinergica realizzata con la collaborazione.

Il Comune, nel caso in cui diffonda notizie sulla stampa relative al progetto di collaborazione alla qualità del verde pubblico, si impegna a citare la denominazione dell'Assegnatario. Anche quest'ultimo potrà rendere pubblica la propria collaborazione prestata al Comune.

A fini informativi, l'Assegnatario potrà installare nell'area, a sua cura e spese, complessivamente cartelli che quanto a dimensioni e n° non potranno superare quanto stabilito dal Regolamento comunale del verde pubblico vigente al momento dell'emanazione dell'avviso pubblico, e quindi _____(indicare dimensioni e n° massimo)_____.

Si farà riferimento anche all'Allegato "E" alla citata deliberazione 171/2000, unitamente alle altre caratteristiche tecniche, quali l'altezza da terra, il materiale da utilizzare ecc., nel rispetto delle norme di sicurezza e di circolazione stradale. Con tali cartelli si fornirà notizia della collaborazione, indicando il nominativo e l'eventuale logo del soggetto che ha reso possibile la valorizzazione dell'area, unitamente alla denominazione del Comune di Forlì. In tali cartelli non potranno comparire nominativi o loghi diversi o ulteriori da quelli del soggetto o dei soggetti che sottoscrivono il presente accordo. I cartelli devono riportare la dicitura "Rotonda curata da....." come espressamente indicato alla voce Cartellonistica dell'Avviso Pubblico delle rotatorie del 18/08/2017

Sono vietate forme o sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento o disturbo visivo agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Trattandosi di informazione sull'identità dei soggetti che collaborano con il Comune e in considerazione dell'interesse pubblico perseguito attraverso gli accordi di collaborazione, finalizzati al miglioramento nella qualità delle aree verdi ed alla realizzazione di economie di gestione, i suddetti cartelli non sono soggetti ad imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni ed occupazione di suolo pubblico; a quest'ultima non è soggetta nemmeno la prossimità stradale

durante la fase realizzativa e manutentiva dell'opera ⁽¹⁾.

ART. 5 – DURATA, RECESSO, PRELAZIONE, MODIFICHE

L'accordo ha una durata stabilita in anni [tra 5 e 10 a seconda della richiesta dell'interessato] a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto. Ciascuna delle parti può recedere in qualunque momento, dandone comunicazione all'altra parte con un anticipo di almeno tre mesi.

Alla scadenza, a seguito di pubblicazione di nuovo avviso per la riassegnazione dell'area, l'Assegnatario potrà proporre la stipulazione di nuovo accordo di durata compresa fra 5 e 10 anni presentando un progetto di ulteriore o nuova valorizzazione dell'area. Se il Comune riterrà più meritevole un progetto presentato da soggetto diverso dall'assegnatario uscente, quest'ultimo potrà esercitare il diritto di prelazione facendo suo tale progetto e rimborsando al proponente le eventuali spese sostenute per la predisposizione del progetto, fino all'importo massimo indicato nell'avviso, a fronte di presentazione di idonea documentazione delle stesse. Il diritto di prelazione può essere esercitato una sola volta.

Il presente atto potrà essere integrato o modificato mediante lettera-contratto sottoscritta dalle parti.

Alla conclusione definitiva del contratto, le opere realizzate, le piante messe a dimora, le attrezzature, gli impianti e quant'altro sia stato realizzato rimarranno di esclusiva proprietà del Comune, senza che l'assegnatario uscente possa pretendere alcun indennizzo. Invece i cartelli previsti al precedente art. 4 devono essere rimossi a cura e spese dell'Assegnatario uscente; se quest'ultimo non vi provvede entro il termine che gli verrà assegnato, il Comune provvederà alla loro rimozione addebitando le relative spese all'Assegnatario inadempiente.

ART. 6 – CAUSE DI RISOLUZIONE E CONTROVERSIE

In caso di inadempimento o non corretta collaborazione, il Comune inoltra all'Assegnatario la diffida ad adempiere, contenente il termine ritenuto essenziale per l'adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune potrà disdettare l'accordo e risolvere il presente contratto.

Qualora l'inadempimento causi disfunzioni gravose o pericoli all'incolumità pubblica, il Comune si riserva di procedere d'ufficio al ripristino dell'area o alla rimozione del pericolo, rivalendosi sull'Assegnatario per le relative spese e gli eventuali ulteriori danni.

Ogni controversia derivante dal presente accordo e non composta tra i firmatari dello stesso o loro successori, sarà sottoposta all'Amministrazione comunale, che si avvarrà della Commissione per il verde e/o della CQAP; si applica l'art. 13 del Codice III del Comune di Forlì. Qualora non si addivenisse alla composizione della controversia, questa potrà essere devoluta alla giurisdizione

(Negli affidamenti in corso, se non vi fosse corrispondenza con il Regolamento del verde per quanto riguarda n° e dimensioni dei cartelli in essere, da parte del Servizio Ambiente verrà richiesto il pagamento del canone ICA per la frazione eccedente il Regolamento del verde; l'interessato potrà regolarizzarsi riducendo i cartelli oppure versare il canone ICA fino alla scadenza del contratto. Per i nuovi affidamenti non sono ammesse deroghe al Regolamento del verde.)

competente; foro competente in via esclusiva è quello di Forlì. Non è previsto il ricorso all'arbitrato.

ART. 7 – CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio:

- per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni del codice civile ed alla normativa speciale in materia;
- per l'utilizzo di marchi e segni distintivi al D.Lgs. n. 30/05 e successive modificazioni.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo è a carico dell'Assegnatario *[oppure: avendo l'Assegnatario natura di Onlus, il presente contratto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata sub B) al DPR 642/72, introdotto dall'art. 17 del D.Lgs. 460/97]*

Il presente atto, in quanto non prevede corrispettivi ed erogazioni in denaro, verrà registrato in solo caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 parte II della tariffa allegata al DPR n.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in fine ed in ciascun foglio non contenente la sottoscrizione finale, oltre agli allegati A e B, in segno di accettazione e conferma.

IL DIRIGENTE COMPETENTE

L'ASSEGNATARIO

Allegati:

A - Planimetria dell'area

B - Progetto di valorizzazione dell'area.